

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ANNI D'ARGENTO



Art. 1 – COSTITUZIONE

- 1.1 E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, **L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) denominata ANNI D'ARGENTO**
- 1.2 L'Associazione Anni d' Argento originariamente adotta come riferimento il Decreto Legislativo 460/1997, della Legge 383/2000 e della L.R. n. 1 del 14 febbraio 2008 e dai vincoli richiesti dal comma 8 dell'art. 148 TUIR 917/86 parallelamente art. 4, comma 4, DPR 633/72) e successivamente il D.L. 117/2017 (a norma della Legge n. 10/2016 del Codice del Terzo Settore) e il D.L. n- 105/2018 e quindi viene denominata d'ora in avanti **L' ASSOCIAZIONE**
- 1.3 La durata della Associazione è illimitata
- 1.4 L'Associazione, è apolitica, apartitica, aconfessionale e garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità e dei diritti fondamentali della persona, non fa distinzione di sesso, razza o di religione

ART. 2 – SEDE LEGALE

L' Associazione ha sede legale nel Centro Anziani di Trezzano Rosa, in via Padre Marengoni.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITA' e ATTIVITA'

3.1 L'Associazione persegue, senza fini di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione, a favore degli anziani e delle persone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari e più precisamente:

- ❖ Promuovere il proficuo impegno del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, ludico-sportiva, sociale ed assistenziale per dare agli anziani momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva, anche attraverso incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado
- ❖ Incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere associati e non, in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà e/o di autofinanziamento
- ❖ Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone, predisponendo e gestendo strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali

3.2 L' Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, per lo svolgimento di "attività di interesse generale"



Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le deliberazioni di ANCESCAO APS e delle sue Strutture Territoriali che sono prevalentemente in favore di terzi e che, in conformità con punti d / i / k / dell'art. 5 del D.L. n. 117/2017, hanno ad oggetto:

- d – attività culturali di interesse sociale, ad esempio con conferenze e incontri
- i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di carattere generale, ad esempio con convegni, incontri, mostre e iniziative culturali pubbliche e stampa di depliant informativi
- k – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ad esempio con viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute, visite di gruppo a musei, luoghi di culto e siti culturali del territorio o uscite di gruppo per spettacoli vari
- Effettuare la somministrazione di bevande ai Soci
- Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati
- Instaurare rapporti di collaborazione e collegamento con associazioni ed aggregazioni anche al di fuori del territorio comunale, sempre nel rispetto della propria apoliticità.
- Svolgere, regime di accreditamento con amministrazioni pubbliche, attività aventi fini sociali in conformità ai fini istituzionali

Art. 4 – SOCI

4.1 Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

All' Associazione possono aderire, previa domanda al Consiglio Direttivo, in qualità di Soci, tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e accettano il presente Statuto.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed hai diritti che ne derivano.



Il Consiglio Direttivo accoglie le richieste di tesseramento avanzate da coloro che:

- hanno compiuto 50 anni
- siano titolari di pensione
- siano accompagnatori di gravi disabili
- nonché familiari conviventi degli associati

come previsto dall' art. 20 della Legge 383.

4.2 Potranno iscriversi come "soci sostenitori" anche coloro che non abbiano i requisiti sopra citati, purché perseguano le finalità dell'associazione e la sostengano sia con erogazioni, che con attività socialmente utili.

4.3 Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica di Socio con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e con il rilascio della tessera sociale

4.4 Le domande cui non è stata data risposta entro 30 gg. Dalla data di presentazione si intendono accolte a tutti gli effetti

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

5.1 Tutti i Soci hanno parità di diritti e di doveri

5.2 Tutti i Soci hanno il diritto di :

- ❖ partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega
- ❖ essere eletti alle cariche sociali (vedi specifica in art. 12)
- ❖ partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione
- ❖ accedere ai documenti, agli atti dell' Associazione e ai libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno (o da delibera del Consiglio direttivo)
- ❖ dare le dimissioni in qualsiasi momento senza alcun onere

5.3 Tutti i Soci hanno il dovere di:

- ❖ prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto. Ai Soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'attività prestata
- ❖ Versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo
- ❖ Svolgere attività solo se precedentemente concordate con i referenti del Consiglio Direttivo
- ❖ Astenersi da comportamenti, verso gli altri soci, che si pongano in contrasto con gli scopi e le regole dell' Associazione, rispettando i principi della corretta convivenza civile.
- ❖ Rispettare le norme del presente Statuto

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell' Associazione, il Consiglio Direttivo applicherà nell' ordine e in relazione alla gravità del comportamento stesso le seguenti sanzioni nei confronti del Socio o dei Soci inadempienti:

- Ammonizione
- Sospensione
- Espulsione dall' Associazione



Al Socio è garantita la facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di adire il Collegio dei Probiviri e di presentare contro deduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio.

- Il Collegio dei Probiviri dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro della proposta di provvedimento a carico del Socio o dei Soci e comunica al Consiglio Direttivo l'esito di tale valutazione.

Art. 6 – PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE

6.1 il patrimonio dell' Associazione è utilizzato senza scopo di lucro per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:

- Da beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione
- Donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio
- Contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati, dello Stato, delle Regioni destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio

6.2 Le entrate dell' Associazione sono costituite da:

- Quote associative annuali dei Soci, non restituibili né trasmissibili
- Contributi dei Soci
- Contributi di privati
- Contributi dallo Stato, dalle Regioni di Enti e di Istituzioni pubbliche
- Contributi dell' Unione Europea e di organismi internazionali
- Prestazioni di servizi convenzionati
- Proventi da cessioni di beni e servizi degli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- Erogazioni liberali di associati e di terzi
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Art. 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO

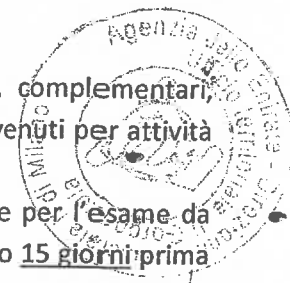
7.1 il Consiglio Direttivo, gestisce le scritture contabili dell' associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017

7.2 l'esercizio sociale inizia il 1° GENNAIO e termina il 31 DICEMBRE di ogni anno.

7.3 Il Bilancio preventivo, unitamente al programma per l'anno successivo, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di spettanza.

7.4 Deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione

7.5 Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile successivo all'esercizio.



7.6 deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, eventualmente commerciali, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate o in regime di accreditamento

7.7 deve essere depositato presso la sede sociale, almeno 30 giorni prima della riunione per l'esame da parte dei Collegio dei Revisori dei Conti e deve essere a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione

Art. 8 – Avanzo di gestione e fondi di riserva

8.1 E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, ai Soci.

8.2 L'eventuale avanzo di gestione è accantonato, in misura non superiore al 20%, ai fondi di riserva e il restante importo sarà impiegato per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3.

Ai sensi dell'art. 8 comma2 del D.Lgs. 117/2017

Art. 9 – Organi dell' Associazione

9.1 Organi dell' Associazione sono:

- L' Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L' Organo di controllo o Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

9.2 I componenti degli organi dell' Associazione durano in carica 3 anni, e sono rieleggibili

9.3 Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive documentate e sostenute per conto dell' Associazione e autorizzate dal Consiglio Direttivo secondo il regolamento approvato dall' Assemblea dei Soci.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

10.1 L' Assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell' Associazione ed è composta da tutti gli aderenti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

10.2 L' Assemblea è convocata dal Presidente dell' Associazione in via ordinaria almeno 2 volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell' Associazione su richiesta dal Consiglio Direttivo o di almeno il 10% dei soci con motivazione scritta

10.3 L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente, o dal suo sostituto qualora il Presidente ne sia impedito

10.4 L'Assemblea straordinaria può essere presieduta da un socio scelto dall' Assemblea per acclamazione

10.5 L'Assemblea deve essere convocata o con avviso fisso nell' albo della sede sociale o con sms almeno 15 giorni prima della riunione

10.6 altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- Nominare e revocare i componenti degli organi sociali
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti



- Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti
- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Approvare il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo

10.7 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria – salvo quanto sotto precisato – è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei Soci iscritti nel libro dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

10.8 Le delibere assembleari sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti

10.9 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio di e-mail o sms o rendendo visionabile in sede, il relativo verbale, che va anche archiviato nel libro delle Assemblee degli aderenti.

10.10 Per le modifiche allo Statuto l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei Soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purchè superiore al 10% dei Soci iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea.

10.11 Per lo scioglimento dell'Associazione si rimanda all' art. 18

10.12 i Soci posso intervenire all'Assemblea con al massimo 5 deleghe per Socio, salvo nuove delibere ai termini di legge

Art. 11 – Consiglio Direttivo

11.1 L' Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 11 Consiglieri, nominati tramite elezione da indirsi con almeno 30 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio uscente e agli amministratori viene attribuito il potere di rappresentanza generale

11.2 tutte le operazioni elettorali competono alla Commissione Elettorale composta da 3 membri soci non candidati alle elezioni; è eletta dall' Assemblea ordinaria ed è anche suo compito predisporre il seggio elettorale.

11.3 Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto o con votazione palese conformemente alle scelte dell' Assemblea

11.4 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e possono essere rieletti

11.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti

11.6 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell' Associazione. Si riunisce più volte l'anno su richiesta del Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o di almeno il 10% dei soci con istanza motivata e scritta

11.7 Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, dopo l'elezione, elegge tra propri membri:

- Il Presidente
- Uno o più vicepresidenti
- Il tesoriere
- Il segretario

11.8 Il Consiglio Direttivo ha il potere di:

- ❖ Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea
- ❖ Eseguire le delibere assembleari



- ❖ Elaborare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, predisporre una relazione sull'attività svolta e redigere un piano annuale di massima delle attività
- ❖ Nominare le commissioni di lavoro
- ❖ Stabilire i limiti entro i quali possono essere rimborsate agli Associati le spese sostenute per le attività prestate
- ❖ Decidere n merito all'apertura e alla chiusura dei c/c bancari e/o postali
- ❖ l'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con candidature politiche o amministrative, con incarichi decisionali in istituzioni pubbliche, negli Enti Locali e in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti.
- ❖ Vi è incompatibilità anche per i soci sostenitori, per i non residenti in Trezzano Rosa, e per i coniugi dei consiglieri in carica.
- ❖ L'accoglimento della candidatura o dell'incarico di cui sopra comporta la decadenza automatica del socio dall'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione.

11.9 Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e archiviato nel libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

11.10 In caso di dimissioni di Consiglieri subentrano i non eletti andando secondo l'ordine di graduatoria, e l'incarico deve essere ratificato dalla prima Assemblea dei Soci: raggiunto il tetto di un terzo di cooptazioni il Consiglio decade e deve essere riconvocata l'Assemblea per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, dura in carica 3 anni e decade con l'eventuale decadenza del consiglio direttivo.

12.1 Il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
- apre e chiude conti correnti bancari e/o postali su delega del Consiglio Direttivo,
- Procede agli incassi da terzi ed autorizza i pagamenti in accordo con il Tesoriere.
- Conferisce ai soci eventuale delega per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
- Esercita nei casi di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla successiva riunione.
- nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente assume temporaneamente tutti i poteri del Presidente, in sua assenza o per incarico del Presidente stesso.

Art. 14 – SEGRETARIO

Il Segretario redige e firma con il Presidente i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; mantiene



sempre aggiornato l'archivio dell'Associazione.

Art. 15 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO o COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

16.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

16.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

16.3 Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può :

- assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti
- esercitare il controllo contabile
- verificare nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprimere con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- ~~verificare sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.~~

16.4 L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico;



costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c. Il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Non rientrando, l'Associazione allo stato attuale, nei requisiti di cui sopra, la stessa continuerà ad avvalersi dell'operato del Collegio dei Revisori dei Conti che:

- ha i doveri ed i poteri di cui agli art. 2403 e 2403 bis del Codice Civile
- è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo. I membri supplenti intervengono soltanto in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del membro effettivo, come disposto all'art. 2401 del Codice Civile.
- Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
- Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità
- accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita
- Ha inoltre diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- Controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

17.1 È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

17.2 Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

17.3 Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.



Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 18 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 19 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

19.1 L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

19.2 Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo, si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

19.3 Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugi, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Art. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS (ovvero Registro Unico Nazionale Terzo Settore) di cui all'art. 45, comma 1, del D- Lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs 117/2017

Art. 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



Art. 22 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

- le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul reddito) e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione APS Anni d'Argento in

data 28/06/2019